

CAPITOLO I

DELLA PROGRAMMAZIONE RETICOLARE

Il presente lavoro è imperniato su una serie di reticoli PERT, una tecnica di *scrittura amministrativa* di indubbia efficacia in grado di dare, con immediatezza, una pronta visione di tutto *l'iter* che una pratica deve compiere perché — dal primo all'ultimo momento — nulla, o il meno possibile, sia dimenticato o non formi oggetto di attenta considerazione.

La complessità applicativa del I° capo della legge 47/85 si dimostra dalla serie di reticoli che formano l'ossatura di questo lavoro.

Si consiglia all'operatore di esaminare (studiare) i rudimenti della tecnica del Pert riportati da pag. 19, tecnica che è estremamente semplice e che si compendia nei seguenti elementi:

a) ogni cerchio indica una "attività", cioè una azione che deve *necessariamente* essere svolta.

b) il reticolo si *legge* da sinistra a destra, come una qualunque pagina di libro.

c) per ogni *attività* è indicato *chi* deve compierla e *cosa* deve fare.

d) quando su una *attività* ne confluiscono 2 o più *l'attività* stessa potrà essere eseguita solo se quelle che vi confluiscono hanno avuto debita realizzazione.

e) la buona tecnica pertistica vorrebbe che si indicassero i giorni richiesti per lo svolgimento di ogni operazione. Si è ritenuto di *non appesantire* il reticolo con tali indicazioni non essendo nei casi qui indicati la cosa in sé importante. È già molto che si sappia *chi* e cosa si deve fare, secondo la meditata successione dei diversi adempimenti.

f) la particolarissima casistica ha imposto di prevedere, in uno stesso reticolo, diverse *catene*, indicate con linee marcate e con la specifica letterale posta sulla linea stessa. Si tratta di ipotesi *alternative*, di seguire o meno una *catena*, a seconda delle scelte che la legge prevede. L'operatore non dovrebbe avere difficoltà — almeno così spera l'autore — ad imboccare la *catena* giusta.

g) il reticolo è uno *strumento* per il dirigente e per l'operatore chiama-

to a gestirlo. Esso è da intendere come traccia di largo orientamento e suscettibile di *aggiustamenti* in relazione alle situazioni concrete che si potranno presentare. L'impugnativa di un atto del sindaco — ad esempio — non poteva qui essere prevista. Verificandosi tale ipotesi l'operatore sarà costretto ad interrompere la *catena* e le *attività* previste in attesa dell'esito della impugnativa, sapendo che, al suo compimento, dovrà esaminare se essa potrà essere ripresa dal momento di interruzione o se non dovranno essere ricercate altre strade.

CAPITOLO II

CONSIDERAZIONI DI PARTENZA

IL PERCHÈ DI QUESTO LAVORO

Vuol dirmi, intanto, per cortesia, del titolo, che è sempre un punto di grande rilievo per un libro?

Provi a chiedersi, Lei che so avere figli, cosa è successo quando si è trattato di dare loro il nome.

Ha ragione, e Lei — romagnolo — non sarà stato tentato di dare alla sua fatica uno di quei particolarissimi nomi di cui ha detto, con grande spirito, Tino Dalla Valle nel suo libro “la Romagna dei Nomi”...

Una piccola tentazione c'è stata, ma l'ho scacciata subito. Con i figli si può anche scherzare, e i romagnoli sono famosi per questo — ... poi se la vedranno i padri con i loro procreati! — ma per un libro bisogna rispettare certe regole, perché si ha a che fare con gente “seriosa”, non proprio disposta ad accettare fantasie troppo spinte.

Lei pensa che un “Sindaco controllore della attività urbanistico-edilizia” avrebbe risposto meglio allo scopo?

Forse sì, perché il Sindaco è lì, è figura prima in tanti eventi della *vita comunale* che ci coinvolge tutti — *che inizia anagraficamente con il primo vagito e termina con l'ultimo respiro* — e che comprende quella del tetto che è aspirazione di tutti mettersi sopra il capo.

Ma non abbiamo ingigantito il problema...?

Può anche darsi, l'autorità pubblica interviene, quasi sempre, quando il privato non è capace di darsi una ragionevole disciplina e non si può proprio dire che qui ci sia stato un minimo di autodisciplina. Se abbiamo delle “quasi città” abusive come si può dire che il problema è ingigantito?

Il Sindaco controllore, per tornare al titolo, ma è proprio questo che la legge vuole?

Quel “controllore” sa, sicuramente, di eufemismo. È un controllore del tutto particolare che ha poteri tali da poterlo anche definire con una parola che finisce pure in “ore”, (dittatore) che è stata di un uomo di Predappio e prima di Garibaldi *et altri*.

A cosa vuole riferirsi, se ho ben capito, parlando di dittatura, a quella del sindaco?

Beh, visto i poteri che la legge gli dà — sospendere, abbatter, rilasciare o non rilasciare la concessione, — di poteri adesso il sindaco veramente ne ha tanti...

Poteri un pò strani, perché non c'è nessuna discrezione nel volerli o meno esercitare...

Osservazione sicuramente centrata. Si può dire che il sindaco è un *dittatore* nonostante Lui stesso. Perché se non lo volesse essere potrebbe passare i guai suoi.

In che senso?

Nel senso concreto, effettivo della parola. Se la legge ti assegna un compito e tu, pubblica autorità, non lo svolgi, quella stessa legge ti dice che hai commesso un reato, la famosa “omissione di atti d’ufficio”.

Può avvenire questo?

Non solo può avvenire ma la legge “vuole” che avvenga.

In che modo?

Quando, nella inerzia del sindaco nell’emettere le ordinanze di sospensione o di abbattimento, dovesse sostituirsi, come la legge vuole, il Presidente della Giunta regionale o, addirittura — nell’inerzia anche di quest’ultimo — l’autorità giudiziaria.

E se non si muovesse nemmeno questa?

Potremmo prepararci a fare fagotto come stato di diritto o, se vuole, a dare il via ad un secondo (o ennesimo) condono.